

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La VIII Commissione,

premesso che:

la situazione abitativa attuale è molto critica nelle aree urbane soprattutto per quella fascia di utenza il cui reddito, da una parte, non consente di accedere agli alloggi di proprietà pubblica (IACP o enti ad essi assimilati) e, dall'altra, di trovare un'offerta di alloggi a canone economicamente sostenibile;

la situazione tende ad aggravarsi, visto anche l'attuale andamento del mercato immobiliare, e investe numerose categorie di utenti fra i quali si collocano le giovani coppie, le famiglie monopersonali, gli anziani;

con l'articolo 3 commi 108-115 della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) è stato istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale ed è stata definita una prima disciplina in un settore di rilevante valenza sociale;

il predetto Fondo è destinato a promuovere e incentivare programmi di iniziativa privata di costruzione e recupero di unità immobiliari destinate ad essere locate, a titolo di abitazione principale a canone speciale, a soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato a livello regionale in base alla suddetta legge;

è necessario definire indirizzi sulle modalità di funzionamento del Fondo di edilizia a canone speciale tenuto conto del

fatto che le disposizioni, di cui ai commi 108-115 dell'articolo 3 della legge, dettano norme di principio;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, a partire dal prossimo disegno di legge finanziaria, siano previsti adeguati stanziamenti da destinare al fondo istituito con il comma 108 dell'articolo 3 della legge 350/2003 e ad accrescere, anche con altri provvedimenti, la dimensione finanziaria di un intervento di alta valenza sociale;

ad emanare con celerità il decreto di cui al comma 109 per la ripartizione fra le regioni delle quote di partecipazione alle agevolazioni fiscali;

a predisporre, conseguentemente, il decreto di cui al comma 111, definendo le agevolazioni fiscali a favore degli investimenti realizzati dai programmi, nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna regione e inserendo specifiche disposizioni volte a prevedere che nell'ipotesi in cui la quota assegnata ad una regione non venga utilizzata, possa essere ripartita fra le rimanenti regioni nell'anno finanziario successivo;

a disciplinare attraverso atti attuativi della legge finanziaria le modalità di funzionamento del Fondo per l'edilizia a canone speciale, precisando i criteri direttivi per:

la verifica del possesso del requisito reddituale sulla base del quale sono assegnati gli alloggi in locazione a canone speciale,

le ipotesi di risoluzione del rapporto di locazione a canone speciale;

i criteri per la determinazione dei canoni di locazione;

a definire, attraverso atti successivi, i contenuti necessari della convenzione di cui al comma 112, prevedendo in particolare:

a) le sanzioni per le eventuali inadempienze dell'operatore, il termine di

efficacia della convenzione, non inferiore a venti anni o alla durata del diritto di superficie concesso dal comune all'operatore, la disciplina delle ipotesi di grave inadempienza del conduttore;

b) che le imprese di costruzione e i loro consorzi, nonché le cooperative di abitazione e i loro consorzi che stipulano le convenzioni con i comuni, siano tenuti a concedere in locazione a canone speciale la totalità, degli immobili oggetto del programma di nuova costruzione o recupero, a provvedere alle opere di urbanizzazione, agli obblighi di manutenzione, alle verifiche del possesso dei requisiti reddituali da parte dei conduttori, a trasmettere ai comuni le informazioni relative ai contratti in essere, a offrire in sede di stipula della convenzione adeguate garanzie in merito al trasferimento degli obblighi convenzionali;

c) che i comuni nel cui territorio si attuano i programmi riconoscano, nelle stesse convenzioni, benefici agli operatori, quanto alle eventuali varianti di piano regolatore generale, in caso di programmi da attuare su immobili nella loro proprietà o disponibilità.

(7-00363)

« Lupi, Verro ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanze urgenti
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

con la risoluzione A ES 10/L. 16 del 8 dicembre 2003, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha richiesto un parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla legalità del muro che il

governo di Israele sta facendo costruire all'interno del territorio della Cisgiordania;

con la risoluzione ES-10/13 del 21 ottobre 2003, proposta dall'Italia e dagli altri Paesi dell'Unione europea, l'Assemblea generale ha chiesto al governo israeliano di bloccare la costruzione del muro e di smantellarne la parte eretta, osservando che i lavori procedono nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est e la zona circostante, allontanandosi dalla linea di armistizio del 1949;

con il Rapporto del 24 novembre 2003, redatto in ottemperanza alla risoluzione ES-10/13, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha accertato che le aree della *West Bank* che verrebbero a trovarsi al di qua del muro sono pari approssimativamente a 975 chilometri quadrati, cioè il 16,6 per cento dell'intero territorio, porzione popolata da 17.000 palestinesi in Cisgiordania e 220.000 a Gerusalemme Est, mentre altri 160.000 palestinesi verrebbero a trovarsi in *enclaves* completamente circondate dal muro stesso. In tali *enclaves* verrebbero a trovarsi l'intera città di Qalqilya ed interi villaggi specie nelle prossimità di Gerusalemme;

con il rapporto in questione il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha definito la costruzione del muro « un atto profondamente controproducente » nel contesto dei negoziati della *Road Map*, che ne risulterebbero fortemente pregiudicati;

il procedimento innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU è già in corso e le udienze inizieranno il 23 febbraio 2004, essendo stato fissato al 30 gennaio il termine per il deposito di memorie scritte da parte degli Stati —:

se intendano rappresentare innanzi alla Corte internazionale di Giustizia una posizione coerente con la risoluzione ES-10/13 del 21 ottobre 2003.

(2-01058) « Deiana, Boccia, Bulgarelli, Calzolaio, Cento, Cialente, Coluccini, Maura Cossutta, Crisci, Dameri, De Brasi, Titti de